Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 aprile 1981 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DELL'8 APRILE 1981:

LEGGE 30 marzo 1981, n. **119.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DELL'8 APRILE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Milano »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale; 12 % serie ordinaria quindicennale; 13,50 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 1° aprile 1981.

(2071)

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. Ceias '79, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 3 al 25 marzo 1981 nei confronti della Società cooperativa a r.l. edilizia Ceias '79, con sede in Roma, dalle quali si rileva un disavanzo contabilmente ripartito fra i soci (senza che sussista delibera assembleare) e un'esposizione debitoria di particolare pesantezza che, in relazione alla situazione patrimoniale generale della società, fa ritenere la stessa non in grado di far fronte al pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Ceias '79 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Jemma in data 10 aprile 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Gianni Angelini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2117)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 ottobre 1980.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale sociale delle grandi imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, modificata con decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91, concernente « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore »;

Visto in particolare l'art. 3, comma decimo, della predetta norma, che fa obbligo alle imprese con capitale sociale non inferiore a lire 30 miliardi che intendano accedere alle agevolazioni previste dalla norma stessa, di presentare al CIPI ed alla presidenza della commissione parlamentare di cui all'art. 13 della stessa legge n. 675/1977 i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3/675, che prevede l'aggiornamento del limite dimensionale del capitale sociale delle imprese di cui sopra al 30 aprile di ogni anno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il decreto in data 29 aprile 1978, con il quale il predetto limite dimensionale è stato elevato a lire 34.650 milioni;

Considerato che per motivi connessi all'entrata nella fase operativa della menzionata legge n. 675/1977, non si è ritenuto opportuno aggiornare il predetto limite dimensionale al 30 aprile 1979;

Considerato inoltre che per le mutate condizioni di operatività di detta norma, si rende attualmente opportuno aggiornare il limite di cui sopra, utilizzando il deflattore riportato nella tabella 54 della relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1979 - volume primo;

Considerato, altresì, che occorre tener conto dell'indice (10,1%) riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1978, in quanto, per i motivi sopra esposti, non è stato dato corso all'aggiornamento da porre in essere al 30 aprile 1979 per il periodo 1° maggio 1979-30 aprile 1980;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale sociale delle imprese richiamate nelle premesse è elevato, per il periodo 1° maggio 1980-30 aprile 1981, a lire 45,015 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1981
Registro n. 2 Industria, foglio n. 197

(2116)

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. « La Venezia assicurazioni », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Venezia assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Venezia assicurazioni », con sede in Milano:

tariffa V/1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa V/2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa V/3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni particolari di polizza relative alle suindicate assicurazioni in caso di morte a vita intera.

Roma, addì, 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2076)

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le condizioni particolari di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede in Milano:

tariffa 18 relativa all'assicurazione, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 22 relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 25 marzo 1939);

tariffa 101 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scodenza del contratto;

tariffa 102 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 103 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a « premio unico » di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 332 relativa all'assicurazione, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente, pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato o ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita unitamente ad un capitale aggiuntivo.

condizioni particolari di polizza per la tariffa 18;

condizioni particolari di polizza della tariffa 02 relativa all'assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premio annuo;

condizioni particolari di polizza della tariffa 01 relativa alla assicurazione per il caso morte a vita intera, a premio annuo pagabile fino all'85° anno di età;

condizioni particolari di polizza della tariffa 03 relativa alla assicurazione per il caso di morte, a premio unico;

condizioni particolari di polizza della tariffa 332.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2075)

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazione « Vita », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazione « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazione « Vita », con sede in Milano:

tariffa 59, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

tariffa 34, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 ottobre 1967);

tariffa 741, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa 741;

condizioni particolari di polizza della tariffa 31;

condizioni particolari di polizza della tariffa 39;

condizioni particolari di polizza della tariffa 57;

condizioni particolari di polizza della tariffa 12;

condizioni particolari di polizza della tariffa 19;

condizioni particolari di polizza della tariffa 99.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2079)

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di due opzioni presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese « Assurances Générales de France Vie », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Assurances Générales de France Vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e di due opzioni a scadenza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le due opzioni a scadenza sottoindicate, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Assurances Générales de France Vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, su due teste, a premio annuo, pagabile fino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale liquidabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1967);

tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 18 luglio 1947);

opzione, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 9 gennaio 1974);

opzione, alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 9 gennaio 1974).

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2078)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 744/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1981).

Pubblicato nel n. L 83 *del* 30 *marzo* 1981.

(83/C)

Regolamento (CEE) n. 745/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 746/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 747/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1981.

Regolamento (CEE) n. 748/81 della commissione, del 23 marzo 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 749/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 554/81 del Consiglio, del 27 febbraio 1981, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna (« Gazzetta Ufficiale » n. L 57 del 4 marzo 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 533/81 della commissione, del 26 febbraio 1981, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazioni di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento italiano (« Gazzetta Ufficiale » n. L 54 del 28 febbraio 1981).

Pubblicati nel n. L 79 *del* 25 *marzo* 1981.

(84/C)

Regolamento (CEE) n. 750/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CE0) n. 751/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 752/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 753/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 754/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 755/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 756/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 49 (codice 0490), originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 757/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 758/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino delle categorie di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Malaisia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 759/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 760/81 della commissione, del 24 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 761/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 762/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che modifica i limiti quantitativi comunitari fissati alla importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 763/81 della commissione, del 25 marzo 1981, relativo alla non applicazione del prelievo per gli zuccheri vari addizionati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 764/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 765/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 766/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 767/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 768/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 769/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 770/81 della commissione, del 25 marzo 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 80 *del* 26 *marzo* 1981.

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 771/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 772/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 773/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 774/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 775/81 della commissione, del 24 marzo 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 776/81 della commissione, del 26 marzo 1981, relativo a misure transitorie concernenti l'importazione, dal maggio al luglio 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 777/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 778/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 779/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 780/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 781/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 782/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 140/81 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi, a destinazione della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 783/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 784/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 785/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 786/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 787/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 788/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 789/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 790/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 791/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Pubblicati nel n. L 81 *del* 27 *marzo* 1981.

(86/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1981), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 30 marzo 1981, n. 104 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.

Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati ».

Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.

Le parole « prorogato » e « proroga » di cui al nono comma dell'articolo 4 *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito, con modificazioni, nella legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « sospeso » e « sospensione ».*

Art. 2.

All'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente lettera:

h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

nel secondo comma dopo la parola « sportive » sono aggiunte le seguenti parole « nonché di organi di stampa »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fino alla data del 31 *dicembre* 1981, *fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo* 5 *della legge* 8 *dicembre* 1970, *n.* 996, *e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario ».*

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione « lavori in danno » è sostituita da « lavori d'ufficio ».

Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

« Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3.

I contributi menzionati alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(2136)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Flavia » di Zogno

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981, n. 2105, la S.p.a. A.M.A. - Acque minerali ed affini - Fonte Bracca, in Milano, via Ampere, 99, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte Flavia » di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1978, n. 1671, i risultati delle analisi chimica e microbiologica aggiornate ed a modificare la veste tipografica delle stesse etichette.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini.

(1827)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Antonio » di Lomazzo

Con decreto 5 marzo 1981, n. 2102, la S.p.a. Verga Antonio Spumador, in Lomazzo (Como), viale Como, 56, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte S. Antonio », di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1830, i risultati delle analisi chimica e microbiologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1831)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi della GEPI

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, ha stabilito che la GEPI provveda a nuovi interventi nel Mezzogiorno solo per le attività industriali private preesistenti che rientrino in un ambito dimensionale compreso tra un minimo di 50 addetti ed un massimo di 1.500 addetti.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha autorizzato la GEPI, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle seguenti aziende, fino al numero massimo di lavoratori specificatamente indicato a fianco di ciascuna di esse:

	Settore - Comparto	Stabilimenti	Addetti
C.S.I. - Campania Semiconduttori Italia S.p.a.	Elettronica - Componenti elettronici attivi e passivi	Sabaudia (Latina) (ex MIAL) Giugliano (Napoli)	590 408
Mistral S.p.a.	Elettronica - Componenti elettronici attivi	Sermoneta (Latina)	990
Halos S.p.a.	Abbigliamento - Maglieria esterna	Licata (Agrigento)	500
Gimac S.p.a.	Meccanico - Componenti per macch. marm. terra	Pomezia (Roma)	294
Nuova lini e lane S.p.a.	Tessile - Tovaglierie e spugne per la casa	Praia a Mare (Cosenza)	220
Cotonificio Mancone e Tedeschi S.p.a.	Tessile - Filatura e tessitura cotoniera	Caserta	186
Decopon S.p.a.	Laminati plastici	Ponticelli (Napoli)	300
Vetromeccanica C. Azzi S.r.l.	Materiale da costruzione - Vetri blindati	Barra (Napoli)	104
Imatex S.p.a.	Tessile	Avellino	464
Harry's moda S.p.a.	Abbigliamento - Capi esterni per donna	Lecce	1.429
Diba S.p.a.	Abbigliamento - Maglieria e camiceria	Lecce	154
Cellulosa lucana S.r.l.	Cartario - Carta paglia	Venosa	70
Impexeuro	Abbigliamento	Pomarico (Matera)	128
Oreb Santangelo	Elettromeccanica	Potenza	145
Inteca S.p.a.	Tessile - Testurizzo fibre sintetiche	Castrovillari (Cosenza)	515
A. Andreae Calabria S.p.a.	Tessile - Testurizzo fibre sintetiche	Castrovillari (Cosenza)	343
Pastificio B. Pesce	Paste alimentari	Sassari	120
Snia Viscosa S.p.a.	Fibre chimiche - Filo viscosa, fiocco viscosa	Rieti	1.045

(2096)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Editor di Torino;
2) ditta Cartiere di Tolentino S.a.s. con sede in Tolentino (Macerata);
3) S.p.a. Montaggi impianti industriali Fergal con sede in Milano e unità a Volpiano (Torino);
4) S.p.a. Mach con sede in Milano, per tutte le sue unità e depositi;
5) S.r.l. F.A.B.B. con sede in Caserta, stabilimento di San Lucio (Caserta);
6) S.p.a. OSA - Officine Sciolari A. di Roma;
7) S.p.a. Manifattura di Giaveno con sede in Torino e stabilimento in Giaveno;
8) S.p.a. Sael gomma sud con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise;
9) S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Milano);
10) S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo);
11) S.p.a. Iutificio napoletano, stabilimento di Napoli;
12) S.p.a. Pastificio pasta Puddu di Cagliari;
13) S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento);
14) S.p.a. Maeran, Industria maglierie con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese);
15) S.p.a. SO.G.A.I. - Società gestione attività industriali con sede e stabilimento in Rioveggio di Monzuno (Bologna);
16) S.p.a. Augusta, Applicazioni elettroniche di Caliano (Trento);
17) S.p.a. Carrozzeria Bertone con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Mappano (Torino);
18) S.p.a. Industrie Pininfarina con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino);
19) S.r.l. DB Macchine in liquidazione con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere;
20) S.p.a. Sime con sede in Firenze;
21) Società Sadea di Verrès (Aosta);
22) S.p.a. I.P.R.A. con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e San Giorgio (Torino);
23) società Medital S.r.l. di Pomezia;
24) società MEC confezioni S.n.c. con sede legale in Cingoli (Macerata), stabilimento di Pietralunga;
25) ditta Grissinificio Biancaneve, sede e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano);
26) società Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone);
27) ditta Alexandra S.n.c. di Salvatore Carbone & Mercedes Centolani, stabilimento di Casoria (Napoli);
28) società I.L.A.M. di Mirabella (Ferrara);
29) S.p.a. Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone);
30) S.p.a. Jovinelli Confezioni in fallimento con sede in S. Stino di Livenza (Venezia);
31) S.p.a. I.M.A.S. di Salerno.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Mariano Delle Piane con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria);
2) S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano San Marco (Treviso);
3) S.p.a. Lombarda fertilizzanti di Manfredonia (Foggia);
4) S.p.a. Capasso & Romano di Telese (Benevento);
5) Società cooperative Cofar di Ravenna;
6) S.p.a. Farfisa con sede in Camerano (Ancona) e stabilimenti ad Asprio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sanbucheto di Montecassiano (Macerata);
7) S.p.a. Sicurvia nazionale, stabilimento in Marcianise (Caserta);
8) S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;
9) S.p.a. San Quirico con sede in Milano e stabilimento in Genova;
10) ditta Edigrafica Sud Europa S.r.l. di Palermo;
11) S.p.a. Cogecom con sede e stabilimento in Villanova D'Ardenghi (Pavia);
12) S.p.a. Suisse - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Novara;
13) S.p.a. Utita con sede e stabilimento ad Este (Padova).

Con deliberazioni del 29 gennaio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali dei seguenti settori, operanti nei territori a fianco di ciascuno indicati:

settore ceramica - Valdelsa Senese (Siena);
settore metalmeccanico - comune di Musile di Piave (Venezia);
settore lavorazione e conservazione del tonno - comune di Chioggia (Venezia);
settore laterizi e conglomerati - comune di Misterbianco (Catania);
settore tessile abbigliamento - comune di Parma.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

1) S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli;
2) S.p.a. Siderpotenza con sede in Potenza;
3) S.p.a. La metalli industriale - stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);
4) S.p.a. Nastrificio di Rovereto, di Rovereto (Trento);
5) S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone - unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);
6) S.p.a. Franke con sede in Peschiera sul Garda (Verona), stabilimento di Aprilia (Latina);
7) S.p.a. SAMO con sede e stabilimento in Brescia;
8) S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);
9) S.p.a. Licana sud, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli);
10) S.p.a. Albatros di Avezzano;
11) S.p.a. Sogesta con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara.

Con deliberazioni 29 gennaio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari, Sardegna centrale, Porto Torres, Sassari, Alghero, Sulcis Iglesiente, Villa Citro e Lamezia Terme.

(2097)

Ammissione di alcune società alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha stabilito che il contributo sugli interessi per il finanziamento agevolato a favore dell'iniziativa proposta dalla Tampieri S.p.a. di Faenza (Ravenna) di cui alla delibera del 23 dicembre 1980, potrà eventualmente essere accordato fino al limite massimo di 1.008 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano, presentato dalla Italsider S.p.a. di Genova che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma della legge n. 675/1977:

mutuo diretto di 10.500 milioni di lire;
contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 102.949 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

Il CIPI ha incaricato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere all'attuazione della delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stabilimento siderurgico di Taranto presentato dalla Italsider S.p.a. di Genova che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 e dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

mutuo diretto di 40.242 milioni di lire;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 236.733 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario pari al 30% del tasso di riferimento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico della legge sul Mezzogiorno di 127.227,6 milioni di lire.

Il CIPI ha incaricato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere all'attuazione della delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stabilimento siderurgico di Bagnoli (Napoli) presentato dalla Italsider S.p.a. di Genova che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 e dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

mutuo diretto di 36.917 milioni di lire;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 217.160 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario pari al 30% del tasso di riferimento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico sul Mezzogiorno di 122.960 milioni di lire.

Il CIPI ha incaricato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a provvedere all'attuazione della delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione del centro siderurgico di Piombino (Livorno), presentato dalla S.p.a. Acciaierie di Piombino che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

mutuo diretto di 7.514 milioni di lire;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 73.700 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

Il CIPI ha incaricato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere all'attuazione della delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Con deliberazione 29 gennaio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stabilimento «Urione - Reparto Tondoni» di Sesto San Giovanni presentato dalla A.F.L. Falck di Milano che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma della legge numero 675/77:

mutuo diretto di 646 milioni di lire;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 6 333 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario pari al 60 % del tasso di riferimento.

Il CIPI ha incaricato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere all'attuazione della delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

(2098)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «La Minerva seconda», in Latina, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Minerva seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Latina, costituita il 7 novembre 1972, con atto a rogito del notaio dott. Pietro Pierantoni ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Ferdinando Bracciale.

(2088)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edificatrice «San Regolo», in Firenze, e proroga della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 il dott. Paolo Sanchini è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edificatrice «San Regolo - Società cooperativa a r.l.», in Firenze, in sostituzione del prof. Renzo Ricci, che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 15 settembre 1981.

(2089)

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ottava estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 4 maggio 1981 avranno luogo in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ottava estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 40 cartelle di serie A per il capitale nominale complessivo di L. 40.000.000.000 e n. 82 titoli di serie B per il capitale nominale complessivo di L. 10.544.000.000, così ripartiti:

N. 17	titoli cinquecentupli - capitale nominale .	L.	8.500.000.000
» 11	» centupli - capitale nominale . .	»	1.100.000.000
» 15	» cinquantupli - capitale nominale . .	»	750.000.000
» 11	» decupli - capitale nominale . .	»	110.000.000
» 14	» quintupli - capitale nominale . .	»	70.000.000
» 14	» unitari - capitale nominale . . .	»	14.000.000
N. 82	titoli	L.	10.544.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2049)

Settima estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 11 maggio 1981 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla settima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 8 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 8.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2050)

Settima estrazione di cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 13 maggio 1981 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla settima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 10 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 10.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2051)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di elettricista N.T. (3ª categoria - operatori specializzati) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di elettricista N.T. in prova (3ª categoria - operatori specializzati), per le esigenze del compartimento di Palermo, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980, n. 596, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 50, avrà luogo alle ore 8 del giorno 12 aprile 1981 nella sede appresso indicata:

aula professionale impianto Messina Marittima - Messina.

(2129)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Genova.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (4ª categoria - tecnico), per le esigenze del compartimento di Genova, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Genova alle ore 13 del giorno 11 aprile 1981 e alle ore 8 del giorno 12 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico « G.C. Abba », vico Chiusone, 1 (Sampierdarena);
liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz;
liceo scientifico « G.D. Cassini », via Galata, 56;
liceo scientifico statale « E. Fermi », via Ulanowski, 56 (Sampierdarena);
scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46.

(2130)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio qualificato da destinare alla direzione generale di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981 - 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1980, n. 6839, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 170, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare alla direzione generale in Roma.

(2106)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a venti posti di operaio comune da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981 - 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1980, n. 6838, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 105, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

(2107)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1981, n. 6.

Istituzione del servizio per il coordinamento delle funzioni di competenza regionale in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte istituisce nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, un servizio per il coordinamento delle funzioni regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunità economica europea.

Tale servizio, le cui attribuzioni sono descritte nell'allegato *A* alla presente legge, opera, secondo i principi di cui alle leggi regionali 20 luglio 1979, n. 6 e 17 dicembre 1979, n. 73, per garantire l'integrazione degli interventi di competenza regionale nei diversi settori di attività, connessi alla attuazione di normative statali e comunitarie, per garantire il collegamento con l'organizzazione statale competente in materia.

Art. 2.

Il servizio istituito con la presente legge costituisce servizio comune al consiglio ed alla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6.

Art. 3.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 è aggiunto il seguente art. 6*/bis:*

« *Servizi comuni al consiglio ed alla giunta*: la giunta regionale si avvale dei servizi comuni di cui all'allegato n. 5-*bis* ».

L'allegato n. 5-*bis* della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, è costituito dall'allegato *A* alla presente legge.

ALLEGATO *A*

SERVIZIO COMUNE DEGLI ORGANI DELLA REGIONE, FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DAL PRESIDENTE E DALLA GIUNTA REGIONALE.

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DIRETTIVE C.E.E.

1) Ausilio tecnico alle iniziative del consiglio, della giunta, del presidente della giunta e della Consulta europea;

2) Raccordo delle attività dei competenti servizi della Regione per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie;

3) Rapporti con gli uffici statali per le materie e le attribuzioni di competenza della Comunità Europea;

4) Attività di documentazione e informazione della legislazione comunitaria e di quella statale attuativa (raccolta delle

normative comunitarie-direttive, raccomandazioni, decisioni, pareri, bollettini ufficiali della Comunità e delle leggi e regolamenti nazionali in materia di competenza C.E.E.);

5) Assistenza ai servizi regionali competenti durante l'iter delle domande inoltrate alla Commissione (fondo sociale, fondo regionale, FEOGA, etc.);

6) Organizzazione di incontri, convegni, seminari attinenti le problematiche C.E.E., in raccordo con gli altri servizi;

7) Divulgazione e pubblicazione dell'attività C.E.E. soprattutto per quanto attiene la sfera di collegamento con la realtà regionale;

8) Raccordo con le organizzazioni a livello regionale, che operano con la Comunità europea per i problemi specifici di cui al punto 4;

9) informazione e consulenza agli enti locali e ai cittadini del Piemonte sull'accesso ai fondi comunitari e le relative normative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1981, n. 7.

Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

La presente legge ha per oggetto la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica della quale esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nelle acque della Regione; e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare lo spopolamento del patrimonio ittico.

Art. 2.

Funzioni amministrative

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca di norma mediante delega alle province.

La Regione e le province si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del comitato consultivo regionale e dei comitati consultivi provinciali per la pesca.

Art. 3.

Comitato consultivo regionale e comitati consultivi provinciali per la pesca

Il comitato consultivo regionale per la pesca, quale organismo di coordinamento dei comitati provinciali, è composto da:

1) l'assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che lo presiede;

2) gli assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;

3) l'ispettore regionale delle foreste, o suo delegato;

4) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;

5) due rappresentanti delle cooperative dei pescatori di mestiere operanti nella Regione;

6) tre rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) ed un rappresentante per ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20;

7) il direttore dell'Istituto italiano di idrobiologia «De Marchi»;

8) tre esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal consiglio regionale, con voto limitato a due nominativi, su proposta delle facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche, naturali, di agraria e di veterinaria;

9) un rappresentante della federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione regionale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.

I comitati consultivi provinciali per la pesca, sono composti da:

1) il presidente della giunta provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

2) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella provincia;

3) tre rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.), ed un rappresentante delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20 in quanto operanti a livello provinciale;

4) l'ispettore ripartimentale delle foreste, o suo delegato;

5) l'ingegnere capo della sede provinciale del genio civile, o suo delegato;

6) un rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione provinciale.

Le funzioni di segretario del comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio provinciale della pesca.

Ai comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per:

a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private;

b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge;

c) la regolamentazione nell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali;

d) la valorizzazione degli ambienti naturali;

e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

I comitati sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale o della giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle istituzioni, delle federazioni, delle associazioni e delle organizzazioni interessate.

I comitati eleggono nel proprio seno un vice presidente scelto fra i rappresentanti dei pescatori.

Non possono fare parte dei comitati coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.

I comitati sono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del consiglio regionale o del consiglio provinciale territorialmente competente.

Art. 4.

Piani regionali

La Regione predispone, d'intesa con le amministrazioni provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca che prevedono:

a) zone di protezione destinate al rifiuto e alla riproduzione della fauna ittica di cui al successivo art. 16;

b) eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformità al terzo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, intese come centri pubblici di produzione di specie ittiche, anche allo stato naturale.

Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura delle amministrazioni provinciali.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 5.

Limiti e licenza di pesca

L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna.

Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò destinati, di cui al successivo art. 7. Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca con le mani.

Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.

La pesca può essere esercitata da chi è in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione in conformità al titolo III della presente legge.

La Regione rilascia gratuitamente ai possessori delle licenze un libretto sul quale sono trascritte le modalità per l'esercizio della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 6.

Classificazione delle acque

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque in principali e secondarie, tenendo conto che nelle acque principali, per la loro portata e vastità e per le condizioni biofisiche e biologiche, può essere esercitata anche la pesca professionale, ed in quelle secondarie la sola pesca con attrezzi a limitata cattura.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni particolari al fine di proteggere l'ittiofauna tipica delle acque montane e quella di particolare pregio e a disciplinare il relativo esercizio della pesca.

La classificazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, sentiti i pareri del comitato consultivo regionale e dei comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti.

Art. 7.

Strumenti e mezzi di pesca

Nelle acque interne, principali e secondarie, della Regione è consentita la pesca sportiva con:

a) la canna lenza, con o senza mulinello;

b) la tirlindana, limitatamente ai laghi classificati tra le acque principali;

c) la bilancia.

Il consiglio regionale emana disposizioni contenenti la descrizione, il numero degli attrezzi e dei mezzi consentiti per l'esercizio della pesca, le località nelle quali questi possono essere usati, i limiti ed i periodi di tempo per il loro uso.

Nelle acque principali la pesca mestiere può essere esercitata con rete o altri attrezzi elencati nell'apposito regolamento regionale.

Gli attrezzi professionali devono essere contrassegnati dai servizi di controllo la cui effettuazione è delegata alle provincie.

Il titolare della licenza di pesca è autorizzato a portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca.

TITOLO III

LICENZA DI PESCA

Art. 8.

Obbligo della licenza

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonchè ai bacini di pesca a pagamento;

b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie, a ciò autorizzati dalla giunta regionale;

c) il personale degli enti pubblici autorizzato, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

Non sono inoltre tenuti all'obbligo della licenza coloro che effettuano la cattura in bacini di pesca a pagamento.

Art. 9.

Tipi di licenza

Licenza di tipo *A*: autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e altre attrezzi elencati dall'apposito regolamento regionale.

Licenza di tipo *B*: autorizza il pescatore dilettante all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

La licenza di tipo *A* può essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.

Art. 10.

Delega del rilascio delle licenze

Il rilascio della licenza di pesca e la tenuta dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle provincie.

La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente previa presentazione dell'attestante dei versamenti di cui al successivo art. 30.

Nel caso in cui il richiedente non risieda in Italia la licenza può venire rilasciata da qualsiasi provincia.

Relativamente alle Province piemontesi, ciascuna Provincia comunica alle altre i fatti che precludono il rilascio o il rinnovo delle licenze.

Art. 11.

Requisiti di età per la licenza

Possono richiedere la licenza di pesca di tipo *A* o di tipo *B* coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La licenza di pesca di tipo *A*, con la qualifica di apprendista da opporsi sul documento, può essere richiesta anche dai minorenni di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.

La licenza di pesca di tipo *B* può essere richiesta anche dai minori di anni 18.

Art. 12.

Validità della licenza

Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 30.

Art. 13.

Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza

In caso di deterioramento della licenza il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato previa consegna del documento deteriorato.

In caso di distruzione o smarrimento della licenza il titolare ha l'obbligo di denunciare la distruzione o la perdita all'autorità di pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di un duplicato previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia.

Il rilascio del duplicato comporta il pagamento alla Regione di una somma corrispondente alla soprattassa di cui al successivo art. 30. I proventi di tali introiti sono ripartiti unitamente alle medesime soprattasse.

TITOLO IV

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
E GESTIONE DELLE ACQUE

Art. 14.

Provvedimenti straordinari

Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, e fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, l'attività di pesca può essere vietata totalmente o per determinate specie in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 15.

Tutela dell'ittiofauna

La giunta regionale può, in caso di necessità, emanare disposizioni dirette a limitare il tempo, il luogo, la misura, il numero dei capi, la quantità del pescato giornaliero per ciascuna delle specie indicate nell'art. 16, sentito il parere del comitato regionale e del comitato provinciale per la pesca territorialmente competente.

Art. 16.
Periodo di divieto e misure

E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate:

a) alborella, con le reti, dal 15 maggio al 15 giugno;

b) barbo, dal 1° giugno, al 30 giugno;

c) carpa, dal 1° giugno al 30 giugno;

d) cavedano, con le reti, dal 1° giugno al 30 giugno;

e) coregone, dal 15 dicembre al 15 gennaio;

f) luccio, dal 15 febbraio al 15 marzo;

g) pesce persico, dal 25 aprile al 31 maggio;

h) persico trota, dal 25 aprile al 31 maggio;

i) temolo, dal 15 gennaio al 30 aprile;

l) tinca, dal 1° giugno al 30 giugno;

m) trota nel lago, dal 15 ottobre al 31 gennaio;

n) trota e salmerino, dal primo lunedì di ottobre all'ultimo venerdì di febbraio dell'anno successivo.

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma.

Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la pesca, può disporre, in deroga al precedente comma, particolari norme per la pesca notturna dell'anguilla.

Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:

anguilla	cm 30
carpa	» 25
carpione	» 25
coregone	» 28
luccio	» 30
pesce persico	» 18
persico trota	» 18
salmerino	» 18
temolo	» 23
tinca	» 20
trota	» 18
trota del lago	» 30

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi complessivi di salmonidi e timallidi e non più di 5 chilogrammi di pesci di altre specie.

E' fatta eccezione per le acque private, collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata.

In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata.

Art. 17.
Raccolta a fini scientifici

Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la pesca, può concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici in deroga alle norme di cui alla presente legge.

Art. 18.
Importazione di pesci

L'introduzione dall'estero di specie ittiche, vive, purchè corrispondenti alle specie già presenti nelle acque regionali, puo effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di allevamento.

E' vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali.

L'eventuale introduzione di specie diverse da quelle autoctone, ai fini dell'incremento della pesca, è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 19.
Gestione della pesca

In attesa dell'approvazione della legge quadro nazionale:

a le acque non soggette ai diritti esclusivi di pesca possono essere date in concessione, con apposita convenzione da stipularsi con la Regione, ai soli fini del ripopolamento e della vigilanza, alla Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.), o a singole Associazioni sportive regolarmente costituite che dimostrino di avere una adeguata struttura tecnica ed organizzativa. In queste acque l'esercizio della pesca è consentito a tutti i possessori delle licenze regionali di pesca;

b) le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca, in quanto trasferite alle province ai sensi dell'ultimo comma dello art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono gestite dalle Amministrazioni provinciali direttamente o mediante convenzioni che regolano: le funzioni concernenti la concessione dei diritti esclusivi di pesca secondo i criteri e gli indirizzi di priorità stabiliti dalla lettera *b)* secondo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e previo parere dell'ufficio tecnico erariale; le modalità di gestione ai fini di assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento e la vigilanza; le forme di partecipazione attiva dei pescatori alla definizione dei criteri e modalità di gestione; la trasmissione alla Commissione regionale di cui al comma successivo di una relazione sulle attività svolte da parte dei soggetti cui è affidata la gestione.

Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, per un'adeguata tutela ed un razionale incremento della ittiofauna ed una corretta autogestione delle acque da parte dei pescatori non professionali organizzati, è istituita una commissione regionale per la gestione della pesca costituita da:

1) l'assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che la presiede;

2) gli assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;

3) un rappresentante di ciascun comitato provinciale del servizio federale acque, di cui alla lettera *B*; art. 16 del regolamento generale della F.I.P.S.;

4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni piscatorie riconosciute di cui al successivo art. 20;

5) due rappresentanti degli enti di promozione operanti nella Regione nel settore della pesca, designati dal consiglio regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione degli enti competenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Essa dura in carica 5 anni, e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

TITOLO V
ASSOCIAZIONI PISCATORIE

Art. 20.
Riconoscimento

Le associazioni istituite con atto pubblico che perseguono finalità relative alle attività dei pescatori nelle acque interne della Regione e che abbiano un ordinamento democratico, possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge al presidente della giunta regionale.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il presidente della giunta regionale revoca il riconoscimento stesso.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, non è consentita l'iscrizione a più di una Associazione piscatoria riconosciuta.

Art. 21.
Compiti

Le Associazioni piscatorie hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una cosciente consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti nella materia ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione nel settore.

TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie.

Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del presidente della giunta regionale, della comunità montana e delle amministrazioni provinciali, della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S. - C.O.N.I.), fra coloro che abbiano seguito i corsi istituiti dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68.

Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane e i consorzi dispongono, mediante il personale di cui al primo comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressori.

Della segnalazione o della denuncia, nonchè dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente, dell'associazione o della persona da cui proviene.

Art. 23.
Sanzioni amministrative

Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000, in relazione alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse.

Per violazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, il massimo della sanzione amministrativa è elevata a L. 200.000.

Chiunque peschi senza essere titolare di licenza o essendo titolare di licenza non valida è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 240.000.

Chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta dei versamenti di cui al successivo art. 30, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000, o da L. 80.000 a L. 240.000 nel caso in cui non fornisca prova di essere titolare di valida licenza entro trenta giorni dalla mancata esibizione; tale prova deve essere fornita alla provincia nel cui territorio è avvenuta la violazione.

Chiunque peschi con attrezzi non consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

Le specie ittiche oggetto della violazione sono sequestrate.

Art. 24.
Procedure amministrative

Alle violazioni di cui alla presente legge si applica la procedura di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

TITOLO VII
SOPPRESSIONE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI TUTELA DELLA PESCA

Art. 25.
Soppressione dei consorzi

Alla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte con sede in Torino e il consorzio biellese per la tutela della pesca con sede in Biella, sono soppressi ai sensi degli articoli 13 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 26.
Successione

Nella medesima data di cui all'art. 25, la Regione succede ai soppressi consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e consorzio biellese per la tutela della pesca.

I provvedimenti sui rapporti acquisiti in virtù di tale successione vengono deliberati dalla giunta regionale.

Art. 27.
Commissari

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, nomina per ciascun consorzio un commissario liquidatore.

Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari compiono i seguenti atti:

ricognizione della consistenza patrimoniale;

ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio;

conto consuntivo;

ricognizione degli altri rapporti giuridici facenti capo ai consorzi.

Art. 28.
Deleghe alle province

Nella medesima data di cui all'art. 25 sono delegate alle province le funzioni amministrative esercitate dal consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e dal consorzio biellese per la tutela della pesca.

Art. 29.
Personale dei consorzi

Il personale dipendente dai consorzi di cui al precedente art. 25, con rapporto continuativo di impiego in servizio alla data del 31 marzo 1980 è assegnato alle province nel cui territorio presta servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le province stesse.

Le amministrazioni provinciali nel garantire la continuità delle funzioni loro delegate si avvarranno di tale personale che continuerà pertanto ad esercitare le funzioni svolte presso i soppressi consorzi.

Il personale dei disciolti consorzi assegnato alle province è inquadrato nei ruoli delle medesime dalla data di assegnazione, in base al livello posseduto presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza e fatte salve le posizioni economiche acquisite nell'ente di provenienza.

La posizione giuridica ed economica viene determinata nel livello di inquadramento sulla base delle norme previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali siglato in data 7 febbraio 1979, punto 4) con effetto dalla data di assegnazione alle province.

A decorrere dalla data di assegnazione alle province il personale sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Tabella di corrispondenza dei livelli funzionali del personale dei consorzi tutela pesca ai livelli previsti dal contratto per il personale degli enti locali siglato in data 7 febbraio 1979.

Livelli funzionali consorzi tutela pesca	Livelli enti locali
Guardiapesca	4° livello (2.556.000)
Personale amministrativo con mansioni esecutive	4° livello (2.556.000)
Personale amministrativo con mansioni di concetto	5° livello (2.790.000)

TITOLO VIII
NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.
Tasse e soprattasse per le licenze

Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attività di pesca, sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.

La giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle soprattasse tra le province, in proporzione al numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinchè

siano utilizzati per l'incremento, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nelle acque interne libere, l'organizzazione della vigilanza, lo sviluppo delle attività tecnico-amministrative e sportive, nonchè per ogni altra attività riguardante il servizio e la disciplina della pesca.

Art. 31.
Altri proventi

Le somme riscosse ai sensi dell'art. 19, lettera *b*); e dell'art. 23 sono introitate nel bilancio delle singole province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

Art. 32.
Licenze anteriori alla legge

Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 per ogni anno successivo a quello in corso nel momento di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della presente legge il computo degli anni si effettua dalla data del rilascio della licenza.

Art. 33.
Attrezzi per la pesca di mestiere

Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento regionale, la pesca di mestiere può essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti dalla normativa vigente.

Art. 34.
Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1981 e per gli anni finanziari successivi sarà istituito apposito capitolo con la denominazione « Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di pesca ».

La denominazione del cap. 8860 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e per gli anni finanziari successivi sarà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, secondo comma della presente legge, così modificata: « Somme provenienti dalle soprattasse sulle licenze di pesca da partire tra le province ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1981, n. **8.**

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 44 V.B. del 27 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 44 V.B. del 27 novembre 1980, emesso ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, su conforme deliberazione della giunta regionale n. 7-2161 del 24 novembre 1980, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1981

ENRIETTI

(1540)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810970)